



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti i DD.MM. nn. 2811/500/3, 2812/500/91, 2813/500/123, 2814/500/309 e 2815/500/800 datati 13 giugno 2003 ed i DD.MM. nn. 2839/500/1, 2840/500/5, 2841/500/200 e 2842/500/272 datati 20 agosto 2003 e successive modifiche ed integrazioni, con i quali sono stati rispettivamente indette le procedure selettive per titoli ed esami a: 3 posti di coordinatore medico, 91 posti di coordinatore amministrativo, 123 posti di collaboratore tecnico antincendi capo, 309 posti di coordinatore antincendi, 800 posti di assistente amministrativo contabile, 1 posto di direttore ginnico sportivo, 5 posti di capo tecnico esperto, 200 posti di collaboratore tecnico antincendi esperto e 272 posti di direttore amministrativo;

Considerato che il contratto collettivo integrativo del C.C.N.L. del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sottoscritto in data 24 maggio 2000 e stipulato il 30 luglio 2002, non disciplina le modalità dell'esame finale dei corsi di qualificazione;

Visto l'art. 7 dei summenzionati bandi che individua per tutti i profili interessati la medesima tipologia d'esame;

Considerato che le procedure selettive bandite per le posizioni economiche C3, C2 e 82 concernono invece differenti professionalità con differenti gradi di responsabilità;

Ritenuto, pertanto necessario valutare concorso per concorso, in virtù dei diversi gradi di responsabilità le procedure finali di qualificazione affidando alle singole commissioni la scelta delle modalità ritenute più opportune;

Tenuto conto, altresì, che alla data del presente decreto non ha avuto inizio alcun corso di riqualificazione;

Considerato quindi necessario riconsiderare l'art. 7 dei predetti bandi di concorso:

D E C R E T A

Per le motivazioni di cui. in premessa, l'art. 7 dei DD.MM. nn. 2811/500/3, 2812/500/91, 2813/500/123, 2814/500/309, 2815/500/800, 2839/500/1, 2840/500/5, 2841/500/200 e 2842/500/272 è così riformulato: "Il corso ha la durata di quattro settimane e si conclude con un esame finale le cui modalità saranno individuate dalle commissioni esaminatrici e al quale viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti; l'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti".

Le Commissioni renderanno note le modalità prescelte affinché i candidati ne abbiano conoscenza prima dell'inizio dei corsi di qualificazione previsti dall'art. 14 del C.C.I.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio Centrale del Bilancio presso Ministero dell'Interno per l'apposizione del visto.

Roma, 04 NOV. 2003

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Morcone)